



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

Ufficio Valutazione Strategica Ambientale - VAS

SERVIZIO

Numero 1 Settoriale del 10/11/2022

Numero 659 Reg. Generale del 10/11/2022

OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS PER IL PROGETTO DI "COMPLETAMENTO DELLA ZONA P.I.P. TROALI DI INIZIATIVA PRIVATA"; PROPOSTO DA F.LLI PANARESE S.R.L. - PANARESE CALCESTRUZZI S.A.S. DI PANARESE LUIGI & C.- PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITÀ A VAS.

L'anno 2022 il giorno 10 del mese di NOVEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Ing. Gianni PATERA**, Responsabile del Ufficio Valutazione Strategica Ambientale - VAS - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 24-03-2022 poi il successivo Decreto Sindacale n. 8 del 07-04-2022 inoltre il Decreto Sindacale n. 18 del 04/10/2022 e il successivo Decreto Sindacale n. 19 del 20/10/2022 con cui si affidava allo scrivente Ing. Gianni Patera la piena titolarità dei compiti amministrativi inerenti l'emissione di valutazioni di assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

PREMESSO che:

- il Piano Regolatore Generale (**P.R.G.**) del Comune di Veglie è stato **approvato con D.G.R. n. 12841 del 30.12.1987**;
- a distanza di diversi anni, dopo aver constatato la sostanziale indisponibilità di aree destinate ad attività produttive nell'ambito delle previsioni del **P.R.G.** vigente, l'Amministrazione comunale ha avviato le procedure di cui all'**art. 36 della L.R. n°22 del 19.07.2006** di formazione, adozione ed approvazione del **Piano per Insediamenti Produttivi in variante allo strumento urbanistico generale** vigente;
- nel rispetto della **Relazione programmatica preliminare del Piano per Insediamenti Produttivi in Variante al P.R.G.** approvata con **Delibera C.C. n. 19 del 21.08.2006**, è stato poi redatto il **Progetto PRELIMINARE del Piano per Insediamenti Produttivi** che prevedeva, tra l'altro, un primo nucleo di superficie pari a **Ha 8,95** che si estende lungo la circonvallazione e prosegue poi lungo la strada Comunale Via *Troali*;
- con **Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 19.02.2007** è stato approvato il **Progetto PRELIMINARE** suddetto dando mandato di procedere anche alla redazione del **Progetto Definitivo** del P.I.P. su un primo comparto di almeno **Ha 5,00** da stralciare dal primo nucleo sopra indicato.
- pertanto è stato redatto il **Progetto definitivo** che interessa un **primo comparto** di superficie pari a **mq 53.977,00**, ricadente nel nucleo ubicato lungo la circonvallazione e la via Comunale *Troali*, adottato con **Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 03-07-2007** e definitivamente approvato (con trattazione delle osservazioni pervenute) con **Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19-02-2008**, che ha poi avuto la sua realizzazione;
- successivamente la ditta **F.lli Panarese srl** con sede in Veglie alla Via Troali 1, p. Iva 0186364079, in persona dell'amministratore *Giuseppe Panarese* e la ditta **Panarese Calcestruzzi di s.a.s. di Panarese Luigi & C.** con sede in Veglie alla Via Troali 1, p. Iva 02537440758, in persona dell'Amministratore *Luigi Panarese* hanno presentato istanza assunta al prot. com. n. 7745 del 21-05-2021 per il **"COMPLETAMENTO della ZONA P.I.P. Troali di iniziativa privata"**, su aree di proprietà privata tipizzate D – zona per

insediamenti produttivi, come individuate dalla Variante Urbanistica approvata con **Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 24-03-2009**;

DATO ATTO che :

- ai sensi della **lett. m-bis comma 1, art. 5 del D. Lgs. 152/2006** (Norme in Materia Ambientale) si intende:
*“m-bis) **verifica di assoggettabilità di un piano o programma**: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;”*;
- ai sensi dei **commi 3 e 3bis, art. 6** (Oggetto della Disciplina) del **D. Lgs. 152/2006**:
“3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.
3bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.”;
- ai sensi del **comma 1, art. 12** (Verifica di Assoggettabilità) del **D. Lgs. 152/2006** :
*“1. Nel caso di **piani e programmi** di cui **all'articolo 6, commi 3 e 3-bis**, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico un **rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS** comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato 1 del presente decreto.” (comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021);*
- sul BURP n. 21 del 17.02.2014 è stata pubblicata la **L.R. n. 4/2014 "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”**;
- ai sensi dell'**art. 3 comma 14 della legge Regionale n. 44/2012**, “La VAS costituisce, per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni della presente legge, parte integrante del procedimento di adozione e approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.”;
- ai sensi dell'**art. 4 della legge Regionale n. 44/2012** come modificata dalla Legge Regionale n. 04/2014 - “Attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS”: “Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra”;
- ai sensi dell'**art. 8 comma 3 della legge Regionale n. 44/2012**: “L'autorità procedente può trasmettere all'autorità competente, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati nell'ambito della consultazione, in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.”;

- ai sensi dell'**art. 8 comma 4** della **legge Regionale n. 44/2012**: "*Salvo quanto diversamente concordato con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente e, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, sentita l'autorità procedente, adotta il **provvedimento di verifica** assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS di cui agli articoli da 9 a 15 e, nel caso, definendo le necessarie prescrizioni. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.*"
- il Comune di Veglie – **Settore Pianificazione del Territorio e Patrimonio**, in qualità di *Autorità Procedente*, con **nota a prot. com. n. 5185 del 25-03-2022**, attivava il procedimento **di verifica di assoggettabilità a VAS**, ai sensi dell'**articolo 8** della **legge regionale n. 44/2012**, trasmettendo ai *Soggetti Competenti in Materia Ambientale* (SCMA) di seguito indicati :
 1. **Regione Puglia** – Sezione Urbanistica;
 2. **Regione Puglia** - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 3. **Regione Puglia** – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
 4. **Regione Puglia** – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture;
 5. **Regione Puglia** – Sezione Risorse Idriche;
 6. **Regione Puglia** – Sezione Infrastrutture per la Mobilità;
 7. **Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente** (ARPA Puglia) DAP Brindisi;
 8. **Autorità Idrica Pugliese**;
 9. **AQP – Direzione Generale**;
 10. **Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia**;
 11. **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio** per le Province di Lecce e Brindisi;
 12. **Azienda Sanitaria Locale di Lecce**;
 13. **Provincia di LECCE – Servizio Pianificazione Territoriale**;
 14. **Provincia di LECCE – Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica**;
 15. **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia**;
 16. **Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo**;
 17. **Autorità competente** – Ing. Gianni Patera ;

la seguente documentazione scaricabile dal sito comunale e pervenuta sia in occasione dell'istanza che successivamente :

ELENCO DOCUMENTAZIONE presentata al Comune di VEGLIE in data 21/05/2021 assunta a Prot. N. 7745 - ad esclusione degli elaborati e Tavole esplicitamente indicati - a firma dei tecnici abilitati, *Geom. Antonio Alemanno* da Veglie con iscrizione al Collegio al n. 3126 e *Ing. Antonio Perruccio* da Torchiarolo con iscrizione all'Albo al n. 1648 :

Allegato 1 – Relazione tecnica certificati camerali richiedenti (Prot. N. 4761 del 18/03/2022)

Allegato 2 – Relazione specialistiche

Allegato 3 – Relazione geotecnica

Allegato 4 – Relazione idrogeologica, Relazione geologica, Relazione modellazione sismica (a firma del *Geol. Marcello De Donatis* iscritto all'Albo al n. 350)

Allegato 5 – Computo metrico
Allegato 6 – Capitolato materiali
Allegato 7 – Cronoprogramma lavori
Allegato 8 – Norme tecniche attuazione
Allegato 9 – Schema convenzione opera
Tavola 1 – Inquadramento urbanistico
Tavola 2 – Sovrapposizione area P.I.P. su ortofoto Legge 144/51
Tavola 3 - Sovrapposizione area P.I.P. su cartografia IGM – Legge 144/51 Scala 1:25.000
Tavola 4 – Piano quotato scala 1:500
Tavola 5 – Planimetria generale e D.M. 1444/1968 Scala 1:500 – 1:1.000 (Prot. N. 4761 del 18/03/2022)
Tavola 6 – Planimetria degli interventi da realizzare non vincolanti (Prot. N. 4761 del 18/03/2022)
Tavola 7 – Profilo stradale
Tavola 8 – Planimetria della segnaletica Scala 1:250
Tavola 9 – Planimetria e profili fogna nera
Tavola 10 – Planimetria rete smaltimento acque meteoriche
Tavola 11 – Planimetria e profilo AQP
Tavola 12 – Planimetria cavidotti
Tavola 13 – Particolari costruttivi
Tavola 14 – Planimetria pubblica illuminazione
Tavola 15 – Planimetria impianto videosorveglianza
Tavola 16 – Stralcio catastale con indicazione delle alberature da estirpare distinto per particella – Legge 144/51 Scala 1:2.000

ELABORATI UTILI per la **VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA** presentata al Prot. GEN. del COMUNE di VEGLIE in data 18/06/2021 assunta a PROT. N. 9037 - ad esclusione degli elaborati e Tavole esplicitamente indicati - a firma del tecnico abilitato *Ing. Gianluca Tommasi* con iscrizione all'Albo al n. 1815 (costituenti la documentazione relativa al rapporto preliminare di verifica) :

Relazione tecnica (Prot. N. 4761 del 18/03/2022)

Tavola 1 – P.P.T.R.: STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA- componenti geomorfologiche Scala 1:25.000

Tavola 2 – P.P.T.R.: STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA- componenti idrologiche Scala 1:25.000

Tavola 3 – P.P.T.R.: STRUTTURA ECOSISTEMICA-AMBIENTALE - componenti botanico-vegetazionali Scala 1:25.000

Tavola 4 – PPTR: STRUTTURA ECOSISTEMICA-AMBIENTALE - componenti delle aree protette e dei siti naturalistici Scala 1:25.000

Tavola 5 – PPTR: STRUTTURA ANTROPICA E STORICO CULTURALE– componenti culturali e insediative Scala 1:25.000

Tavola 6 – PPTR: STRUTTURA ANTROPICA E STORICO CULTURALE – componenti dei valori percettivi Scala 1:50.000

Tavola 7 – PIANO DI BACINO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI aggiornato al 19/11/2019) Scala 1: 10.000

- con la suddetta nota, inoltre, l'*Autorità Procedente* raccomandava ai *Soggetti Competenti in Materia Ambientale* (SCMA), di rilasciare pareri e/o osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla richiesta; invitando altresì l'*Autorità Competente* a trasmettere le proprie eventuali osservazioni o richieste di eventuale necessità di integrare l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati o il rapporto preliminare di verifica, al fine di fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi; tale nota, poi, aveva anche valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 nei confronti dei medesimi SCMA;
- in data **25-03-2022** il Responsabile del **Settore Pianificazione del Territorio e Patrimonio** del Comune di Veglie, *Autorità Procedente*, pubblicava sul portale del Comune di Veglie l'**Avviso** del procedimento in essere.

Si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

La società **"F.LLI PANARESE SRL"** è proprietaria di un'area sita nel territorio di Veglie ricadente all'interno della zona PIP TROALI con terreni distinti nel N.C.T. al fg. **21** p.lla 158 di are 0.17.53, p.lla 244 di are 1.68.63, p.lla 241 di are 9.93, p.lla 249 di are 3.04 e p.lla 248 di are 31.88 per complessivi ha **2.31.01**.

La società **"PANARESE CALCESTRUZZI S.A.S DI PANARESE LUIGI & C."** invece è proprietaria di un'area sita nel territorio di Veglie ricadente all'interno della zona PIP TROALI con terreni distinti nel N.C.T. al fg. **11** p.lla 259 di are 65.72, fg. **21** p.lla 245 di are 19.00 p.lla 132 di are 17.43 per complessivi ha **1.02.15**.

L'intervento propone, nel rispetto delle NTA che regolano il PIP, il completamento della zona produttiva *Troali* e la realizzazione di due lotti di cui uno di proprietà della **"F.LLI PANARESE SRL"** aventi i seguenti dati tecnici (tavola 6) :

- Superficie (s.f.) catastale : mq. 17.651,00
- Superficie realizzabile 40% (r.c.) : mq. 7.060,40
- Volume consentito 3.00 mc/mq (i.f.f.) : mc. 52.953,00
- Altezza massima : h. 8,00

L'altro lotto di proprietà della **"F.LLI PANARESE SRL"** presenta invece i seguenti dati tecnici (tavola 6):

- Superficie (s.f.) : mq. 10.210,00
- Superficie realizzabile 40% (r.c.) : mq. 4.084,00
- Volume consentito 3.00 mc/mq (i.f.f.) : mc. 30.630,00
- Altezza massima : h. 8,00

Secondo quanto riportato nella **relazione Tecnica**:

«L'intervento propone, nel rispetto delle norme che regolano il piano di lottizzazione approvato, il completamento della zona artigianale Troali e la realizzazione di due lotti, il primo di proprietà della società "F.LLI PANARESE SRL" e il secondo di proprietà della società "PANARESE CALCESTRUZZI S.A.S DI PANARESE LUIGI & C." . [...] L'intervento in progetto consentirà la

demolizione del vecchio impianto per la produzione di calcestruzzo e la sostituzione dello stesso con uno nuovo il quale prevede tecnologie che garantiscono un minor impatto sul territorio. [...] Con il presente progetto si prevede pertanto il completamento della zona artigianale mediante la realizzazione di una arteria che consente di rendere accessibile tutta l'area stessa.

Tale arteria si dirama dall'intersezione tra il tronco 8 ed il tronco 7 esistenti e servirà per servire tutta la nuova area con i seguenti impianti:

- Rete di acqua potabile
- Rete di fogna nera
- Rete di pubblica illuminazione
- Impianto di video sorveglianza
- Rete di raccolta delle acque meteoriche»

Per quanto attiene gli aspetti della valutazione Ambientale Strategica, risulta quanto di seguito riportato.

La Relazione Tecnica relativa alla Verifica di assoggettabilità a Vas, contenente nella parte finale anche il Rapporto Preliminare, considera i **criteri** di cui all'**art. 12 del D. Lgs. 152/2006 - Allegato I** :

- **Caratteristiche del Piano** o del Programma;
- **Caratteristiche degli impatti e delle aree** che possono essere interessate.

In merito alle possibili influenze derivanti dall'intervento proposto *su altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati* essa stabilisce quanto segue:

Compatibilità con lo Strumento Urbanistico comunale vigente (P.R.G.) : l'intervento è ubicato in **zona D per insediamenti produttivi PIP** per la quale le Norme Tecniche di Attuazione adottate con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 3-07-2007 e poi definitivamente approvate con Delibera di Consiglio comunale n. 14 del 19-02-2008 prevedono indici/parametri urbanistici eguali rispettati dal progetto.

Compatibilità con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) : *“Dall'esame del PPTR riferito all'area in oggetto (vedi la cartografia seguente), si evince che l'area è scevra da ogni vincolo.”* (vedi pagg. 11-17);

Compatibilità con il Piano Idrogeologico : *“Dalla verifica della Cartografia regionale dell'AdB aggiornata in base alle ultime perimetrazioni approvate con le Delibere del Comitato Istituzionale del 05 gennaio 2010 ed aggiornate al 19/11/2019, e riportata di seguito, si può affermare che l'area in esame non interessa né aree pericolosità idraulica né aree a pericolosità geomorfologica.”* (vedi pagg. 19-20);

In merito agli **ulteriori criteri** dell'**allegato I** alla Parte II del **D. lgs 152/2006** è stato evidenziato quanto segue :

La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile	I criteri progettuali utilizzati per la redazione del progetto in esame promuovono la sostenibilità ambientale attraverso il risparmio delle risorse naturali e la riduzione dell'inquinamento. Il programma contiene norme, parametri, indicazioni progettuali e tipologiche che garantiscono il migliore utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali, in particolare attraverso le modalità di sistemazione degli spazi esterni, la previsione di idonei indici di permeabilità dei suoli, l'utilizzo delle migliori tecnologie per la riduzione dell'impatto sul territorio. Nel rispetto del mantenimento e dell'integrità dei valori dei luoghi e della conformazione vegetazionale del territorio circostante, saranno reimpiantati gli alberi momentaneamente spostati in
---	---

	<p>altra collocazione per l'esecuzione delle fasi di cantiere.</p>
<p>Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma</p>	<p>L'area interessata non presenta particolari problemi ambientali. Dagli accertamenti condotti si rileva che l'intera area è priva di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica. Per l'area non risultano vincoli specifici di tutela paesaggistico-ambientale così come definiti nel D. Lgs. N. 44 del 22/01/2004. Si ritiene che non vi siano impatti significativi non mitigabili e pertanto si può affermare che non sussistono problemi ambientali pertinenti al piano.</p>
<p>La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)</p>	<p>Il Piano in esame non ha alcuna rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.</p>
<p>2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:</p>	
<p>Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti</p>	<p>Gli impatti riguardano: a) modificazioni della compagine vegetale dovute all'abbattimento di alberi, bordure, ecc.; b) realizzazione delle infrastrutture; c) costruzione dei fabbricati. Per quanto riguarda la modificazione della compagine vegetale, il programma costruttivo è stato redatto a seguito di valutazioni riguardo i possibili impatti delle trasformazioni. In particolare: - Il piano prevede il reimpianto degli alberi momentaneamente spostati in altra collocazione per l'esecuzione delle fasi di cantiere.</p> <p>Gli interventi edilizi e infrastrutturali comporteranno, dopo la realizzazione, una maggiore antropizzazione dell'area. Gli impatti sul sistema ambientale sono di lieve entità e riguardano gli aspetti idro-geomorfologici conseguenti gli scavi e i movimenti di terra. In fase di cantiere gli impatti sono prevalentemente reversibili (polveri, rumori e vibrazioni, transito dei mezzi di cantiere) e si possono contenere facendo ricorso a tecniche e dispositivi ormai ampiamente collaudati e già descritti nel presente rapporto. In fase di esercizio si avrà un incremento di lieve entità della circolazione stradale.</p> <p>Sulla base di tali considerazioni preliminari e dalla lettura degli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi, si ritiene che l'intervento garantisca una non diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi. A lavori ultimati l'area d'intervento risulterà trasformata, ma le trasformazioni garantiranno la realizzazione di aree</p>

	destinate a verde che ben si integreranno con quelle Circostanti
Carattere cumulativo degli impatti	Gli impatti sulle componenti ambientali sono descritti e valutati dal presente rapporto preliminare. L'eventuale carattere cumulativo degli impatti è, pertanto, già stato valutato senza che sia emerso alcunché di significativo da evidenziare in proposito.
Natura transfrontaliera degli impatti	Il programma costruttivo si riferisce ad una piccolissima porzione (poco più di 3 ettari) del territorio comunale di Veglie. Non si hanno quindi implicazioni di carattere transfrontaliero.
Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessata)	L'estensione territoriale è pari a poco più tre ettari e gli interventi edilizi previsti comportano la realizzazione di due lotti destinati uno alla realizzazione di un impianto di calcestruzzo tecnologicamente più avanzato, e l'altro destinato alla realizzazione di una struttura artigianale che diversifichi l'attività già avviata della ditta. L'analisi dei previsti impatti delle trasformazioni sulle componenti ambientali non ha individuato impatti significativi non mitigabili, conseguentemente tutti gli impatti possono essere ritenuti di bassa entità. Gli <u>impatti</u> evidenziati si riferiscono prevalentemente all'area di intervento, mentre al suo esterno è ipotizzabile un maggiore impatto da traffico veicolare nelle immediate vicinanze. Gli impatti di segno positivo, come l'incremento della dotazione di standards, anche a servizio degli insediamenti produttivi esistenti, e il miglioramento della sicurezza stradale e dell'accessibilità, si estendono anche al di fuori del perimetro d'intervento.
Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)	Non si evidenziano rischi per la salute umana o innalzamento dei livelli di rischio conseguente l'attuazione del programma costruttivo.
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.	Per quanto riguarda i rischi di superamento dei livelli di qualità ambientale, non si ravvisano impatti significativi e non mitigabili sull'ambiente. Non si configura alcun rischio ambientale a causa del superamento dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo a causa della natura estensiva degli insediamenti.
Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.	Il programma costruttivo in oggetto non riguarda in alcun modo aree e/o paesaggi protetti.

Inoltre in merito ai possibili **impatti generabili** dall'intervento proposto sulle **componenti ambientali** (vedi pagg. 39-41):

- **ARIA** – si evidenziano impatti nella fase di cantiere mentre, per la Fase di Esercizio le *emissioni dovute all'impianto di calcestruzzi* : *In fase di progettazione esecutiva saranno*

valutate le soluzioni tecniche più idonee per abbattere le emissioni atmosferiche e al contempo per ridurre l'impatto sul territorio.

- **ACQUA** – *Modifica della superficie drenante naturale. Gli interventi ... non costituiscono elementi di rischio.*
- **SUOLO** – *La risistemazione delle aree verdi garantirà la qualificazione dell'ambiente naturale.*
- **NATURA E BIODIVERSITA'** - non si evidenziano particolari impatti negativi, stante l'attuale stato di fatto dell'area oggetto di intervento;
- **PAESAGGIO** – non sono evidenziati impatti;
- **VIABILITA'** – *L'ampliamento e il completamento della rete stradale, garantirà standard di sicurezza*
- **RIFIUTI** – non sono evidenziati impatti;
- **RUMORE** – *tutti gli insediamenti produttivi verranno realizzati con le migliori tecnologie.*
- **INQUINAMENTO LUMINOSO** – *Le armature stradali dell'impianto di pubblica illuminazione ... non dirigono la luce verso l'alto.*
- **ENERGIA** – *L'impianto di calcestruzzo, sarà realizzato con le tecnologie più avanzate.*
- **CAMPI ELETTROMAGNETICI E RADIAZIONI IONIZZANTI** – non sono evidenziati impatti;

L'Autorità procedente ha trasmesso all'Autorità competente **pareri e/o osservazioni** da parte dei **Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA)** di seguito indicati :

- **Regione Puglia – Sezione urbanistica - Servizio osservatorio abusivismo e usi civici con nota prot. r_puglia/AOO_079-03/05/2022/5069;**
- **Regione Puglia – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture con nota prot. 064/PROT/19/04/2022/0007307** assunta tramite pec a **prot. com. n 16027;**
- **Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche con nota prot. AOO75 /3751 21 Aprile 2022,** assunta a **prot. com. n. 6789 del 26-04-2022 ;**
- **Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia) DAP Lecce, nota prot. AOO - 0159/0028/0003 - Protocollo 0026650-159-13/04/2022-STLE/STLE** assunta a **prot. com. n 6289 del 14-04-2022** con ulteriore trasmissione assunta a **prot. com. n. 6630 del 21-04-2022 ;**
- **Autorità Idrica Pugliese, nota prot. n. 0001852 del 13-04-2022** assunta a **prot. com. n. 6288 del 14-04-2022 ;**
- **AQP – Direzione Generale con nota prot. U - 26/04/2022 - 0026211** assunta a **prot. com. n. 6897 del 26-04-2022;**
- **Azienda Sanitaria Locale di Lecce - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica area Nord con nota prot. U. 0066487. 04-05-2022** assunta a **prot. com. n. 7368 del 04-05-2022;**
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con nota prot. n. 11540/2022 del 27-04-2022** assunta a **prot. com. n. 7120 del 02-05-2022;**
- **Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo con nota prot. con_sba-0003270-31-03-2022** assunta a **prot. com. n. 5571 del 04-04-2022.**

La Regione Puglia – Sezione Urbanistica - Servizio osservatorio abusivismo e usi civici ha attestato che *"per il Comune di Veglie non risultano terreni gravati da Uso Civico."*

La Regione Puglia – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture ha trasmesso Comunicazione ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. richiedendo l'acquisizione, qualora non già

acquisito, del "parere sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione e loro varianti ai fini della verifica di compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio."

La Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche ha trasmesso il seguente Contributo:

«... l'area oggetto di intervento **non ricade** all'interno di alcuna delle delimitazioni perimetrali previste dal PTA approvato con D.C.R. n. 230/2009 (il cui aggiornamento è stato adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019) come "Zona a Protezione Speciale o a Vincolo idrogeologico" ma **è ricompresa** nelle "**Aree sottoposte a tutela quali-quantitativa**".

In tali aree, il PTA ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, applicando le limitazioni di cui alle **Misure 2.12 dell'allegato 14 del PTA**, alle quali si fa espresso rinvio nel caso di acque sotterranee.

Relativamente all'**ambiente idrico e alla gestione dei reflui**, si fa rilevare che l'area PIP oggetto di intervento, non è ricompresa nell'agglomerato di Copertino che ricomprende il territorio di Veglie.

Dagli Elaborati a corredo dell'istanza (Tav. 9 Planimetria e profili fogna nera e Tav. 11 Planimetria e Profili AqP), si evince che i nuovi lotti in ampliamento saranno allacciati alla rete idrica ed alla rete fognaria, pertanto sarà necessario procedere ad una ripermetrazione con acclusione dell'area in oggetto all'agglomerato urbano di Copertino.

Si precisa che, per poter attivare il procedimento di ripermetrazione dell'agglomerato urbano, il Comune deve inoltrare all'autorità Idrica Pugliese istanza di parere di compatibilità al Piano d'Ambito, e successivamente l'Autorità Idrica Pugliese attiverà presso la Regione Puglia il procedimento di ripermetrazione dell'agglomerato, dandone comunicazione al Comune interessato.

A tal riguardo si evidenzia che sarà possibile ricomprendere nell'agglomerato di riferimento solo quei comparti industriali che hanno un numero di addetti fino a 5, e che producono reflui con caratteristiche qualitative equivalenti al metabolismo umano o ad attività domestiche, in cui gli inquinanti sono costituiti prevalentemente da sostanze biodegradabili. In caso contrario, i comparti dovranno dotarsi di depuratori privati, singoli o consortili. [...]

Relativamente **gestione acque meteoriche**, dall'elaborato grafico Tav. 10, si evince che i nuovi lotti in ampliamento saranno dotati di rete di fogna bianca.

A tal riguardo si rammenta che deve trovare applicazione quanto disposto dalla disciplina cogente contenuta nel **Regolamento Regionale 26/2013**, in materia di acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, al quale questo servizio **obbliga puntualmente ad attenersi**, specie a riguardo **di quanto dettato dal Capo II (artt. 8 e seguenti)**, recante norme sul trattamento delle "acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne da sottoporre a depurazione", provenienti da superfici in cui è presente il rischio di dilavamento di sostanze pericolose e/o di altre sostanze che possono pregiudicare il conseguimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. »

L'ARPA Puglia - DAP Lecce ha trasmesso le seguenti **Osservazioni** :

«In riferimento alle caratteristiche del piano, nell'ambito di area vasta, la zona P.I.P. oggetto di completamento non ricade all'interno di alcun sito della rete "Natura 2000", né all'interno di alcuna perimetrazione di "Riserve Naturali Orientate Regionali", "Parchi Naturali Regionali" e "Important Bird Area". L'area in esame non ricade in nessuna perimetrazione dei Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici individuati dal PPTR e in nessuna zona classificata a pericolosità idraulica né a pericolosità/rischio geomorfologico individuate dal PAI, mentre ricade in aree di tutela quali-quantitativa ai sensi del PTA vigente.

Per quanto riguarda le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, i potenziali impatti causati dal completamento della zona P.I.P. sono sia reversibili che irreversibili,

riconducibili sia alla fase di cantiere che di esercizio, in parte mitigabili. La fase di cantiere determinerà sbancamenti, escavazioni, asportazione di suolo, modifica dell'impianto arboreo ed arbustivo, consumi di risorse naturali, produzione di ingombri e volumi fuori terra, emissioni di polveri e gas inquinanti, emissioni acustiche, produzione di rifiuti. Per la fase di esercizio gli impatti saranno correlati principalmente all'incremento delle superfici impermeabilizzate, alla compagine vegetale, alle emissioni in atmosfera e sonore, dovute al traffico veicolare, ad un aumento dei consumi energetici e della produzione di rifiuti.

Per quanto riguarda il consumo di suolo, dalla lettura dei dati ISPRA, la percentuale di consumo di suolo del Comune di Veglie nel 2020 è pari al 10,3%, percentuale più elevata rispetto al valore regionale pari all'8,1%. Per quanto concerne l'attuale uso del suolo, così come desumibile dalla pertinente carta tematica della Regione e dal Rapporto preliminare, l'intervento è localizzato in aree classificate come "uliveti". [...]

Limitatamente alle finalità proprie della VAS di cui all'art. 4 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente, si ritiene che allo stato attuale non ci sono sufficienti elementi per poter escludere la presenza di potenziali impatti ambientali negativi dovuti alla realizzazione del P.I.P. in esame, anche a causa della mancanza di informazioni progettuali di maggiore dettaglio nella documentazione presentata.

Nel caso in cui l'Autorità competente voglia comunque procedere con un provvedimento di non assoggettabilità a VAS, questa Agenzia ritiene necessario che siano messe in atto tutte le misure di mitigazione per minimizzare i potenziali impatti derivanti dalle attività di cantiere e in esercizio proposte dal proponente e che siano rispettate le seguenti condizioni ambientali.

Per la fase di cantiere:

- si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il **risparmio di risorse** ed inoltre di avviare al **recupero** i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi;
- si persegua il **riutilizzo delle terre e rocce da scavo** nel rispetto del **D.P.R. 120/2017**;
- nelle fasi costruttive si prevedano soluzioni impiantistiche locali che potranno migliorare le operazioni di **raccolta e trasferimento dei rifiuti**;
- siano previsti tutti gli accorgimenti atti a contenere il sollevamento e la dispersione delle **polveri** (nei periodi più secchi l'area di lavoro sarà bagnata artificialmente così come le ruote dei mezzi di trasporto e le vie d'accesso) e le emissioni di **rumore**.

Per la fase di esercizio:

- in merito all'**inquinamento acustico**, si rispettino i livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree (esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della L.R. 3/2002) e si evidenzino l'eventuale necessità di adottare misure di risanamento ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale;
- sia rispettato il **Regolamento Regionale n. 13 del 22-08-2006** "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico";
- relativamente alle Acque meteoriche si persegua, ove tecnicamente possibile, il recupero e riutilizzo (**Regolamento Regionale n. 26 del 09 dicembre 2013**, ovvero della **Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia**) almeno per l'irrigazione degli spazi verdi o per altri usi non potabili;
- relativamente al **trattamento delle acque reflue**, si garantisca il loro corretto smaltimento in conformità con la norma nazionale e regionale;
- ai fini di ridurre l'impatto del processo di **impermeabilizzazione del suolo** si

privilegino per i parcheggi l'uso di pavimentazioni drenanti, a condizione che, inferiormente alla finitura superficiale dell'intera area interessata sia realizzato un idoneo strato filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità del terreno che garantisca la tutela delle falde sotterranee dalla contaminazione dovuta all'infiltrazione di agenti inquinanti;

- siano avviate misure per compensare la perdita irreversibile di suolo prodotta dall'impermeabilizzazione, attraverso **processi di rinaturalizzazione di aree** anche non adiacenti a quella dell'area in esame e/o interventi di de-impermeabilizzazione e recupero delle condizioni di naturalità del suolo in aree compromesse;
- sia rispettato quanto indicato nell'art. 8 delle NTA del PIANO "RAPPORTO di COPERTURA e i.f.f." il quale riporta che <<Almeno un terzo della superficie totale degli spazi liberi deve essere sistemata a verde con alberatura con l'obbligo del rimpianto degli alberi di olivo presenti sul lotto al momento dell'assegnazione del lotto o cessione gratuita degli stessi all'Amministrazione comunale>>;
- sia stabilito il numero e la tipologia delle piante arboree e/o arbustive autoctone da porre a dimora nelle aree di verde facendo attenzione a reperire specie di piante non ospiti di *Xylella fastidiosa* subspecie *pauca* e avendo cura di scegliere il periodo migliore per la piantumazione e garantendo le cure necessarie per la fase successiva alla piantumazione.

Si raccomanda che tutte le condizioni ambientali recepite dall'*Autorità Competente* siano riportate nell'**atto definitivo di approvazione** del Piano. »

L'Autorità Idrica Pugliese, ha significato quanto segue:

« ... nel ribadire che l'area oggetto di intervento risulta esterna alla perimetrazione dell'agglomerato di Veglie e che, quindi, le opere oggetto d'intervento esulano dalle competenze dirette di questa Autorità, si esprime un preliminare nulla osta all'allacciamento alla sola rete idrica gestita da AQP S.p.A., in modalità di sub distribuzione.

Per quanto concerne il servizio fognario, la nuova area artigianale dovrà dotarsi di un proprio sistema di raccolta dei reflui con relativo trattamento appropriato ai sensi di legge, quale Regolamento Regionale 12/12/2011 n. 26 così come modificato dal R.R. n. 7 del 26/05/2016, non rientrando nella competenza del Servizio Idrico integrato.

Si invita comunque l'Amministrazione comunale ad acquisire parere di conformità dal Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato. »

L'AQP – Struttura Territoriale Operativa di Lecce facendo riferimento alla nota A.I.P. prot. n. 1852 del 13/04/2022 di pari oggetto comunica che *al fine di poter esprimere il parere di conformità al proprio sistema gestionale, in merito alla proposta ... è necessario integrare la documentazione già prodotta con la Relazione idraulica e di verifica del dimensionamento adottato.*

L'Azienda Sanitaria Locale di Lecce - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica area Nord ha comunicato che *«La Relazione Tecnica datata Dicembre 2021, unico documento descrittivo degli impatti ambientali e della sostenibilità di quanto progettato, non fornisce elementi, dati ed informazioni che inquadrino in modo organico ed esaustivo l'aspetto di salute pubblica.*

L'intervento proposto è in grado di influenzare un'area ampia determinando trasformazioni irreversibili del territorio; indurrebbe, inoltre, consumo di suolo e presumibile modifica della matrice ambientale "aria" proprio in virtù dell'attività ivi svolta.

Il Progetto proposto, quindi, può rappresentare un determinante di salute per cui è parere di questo Servizio che debba essere sottoposto a procedura di VAS ».

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha evidenziato che *« in rapporto al*

Piano di Bacino stralcio Asseto Idrogeologico (P.A.I.), le cui cartografie sono pubblicate sul portale istituzionale dell'Autorità di Distretto, nessuna delle opere previste nel predetto progetto interferisce con le arre disciplinate dalla Norme Tecniche d'Attuazione (N.T.A.) del richiamato P.A.I., nè tantomeno, si ravvisano elementi ostativi al Piano di Gestione delle Acque (P.G.A.) redatto da questo stesso Ente. »

Il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo ha rilevato che « *l'area interessata dall'intervento, non interferisce con opere e/o impianti gestiti da questo Consorzio.*».

PRESO ATTO che

- con nota a **prot. com. n. 8015 del 16-05-2022** l'Autorità Procedente trasmetteva alla **ASL di Lecce - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord** una **richiesta di rivalutazione del Parere espresso con nota prot. U. 0066487. 04-05-2022**, *“alla luce dei pareri espressi da alcuni Soggetti Competenti in Materia Ambientale (Arpa, Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche, Regione Puglia – Sezione Urbanistica – Servizio osservatorio Abusivismo e Usi Civici);*
- la **ASL di Lecce - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord** con propria nota U. 0079590.31-05-2022, assunta a **prot. com. n. 8780 del 31-05-2022**, rivalutava il proprio parere espresso in data 05.052022 e, al fine dell'adozione di un provvedimento di non assoggettabilità a VAS stabiliva la necessaria adozione di tutte le seguenti misure:

“Durante la realizzazione dell'opera, ovvero nella fase di cantierizzazione, deve essere perseguita la finalità di minimizzare la dispersione delle polveri attraverso la bagnatura periodica del cantiere; se previste lavorazioni rumorose è indicato usare barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose che, comunque andranno effettuate nei momenti in cui sono più tollerabili evitando, per esempio, le ore di maggiore quiete. Inoltre risulta utile ottimizzare la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita con l'obiettivo di minimizzare l'impiego della viabilità pubblica.

In corso di esercizio risulta indispensabile l'adozione di ogni misura finalizzata al contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti sia dalle lavorazioni quanto dal traffico veicolare e che, comunque, dovranno essere gestite secondo norma vigente. A tal fine è anche utile la piantumazione di piante ad lato fusto nelle aree a verde.

Relativamente al consumo di suolo conseguente alla impermeabilizzazione, dovranno essere adottati interventi di compensazione attraverso la rinaturalizzazione di altri suoli impermeabilizzati da ricondurre alla naturalità.

Per le condizioni di carattere meramente ambientale, si rimanda ai pareri espressi dagli altri Soggetti con competenza ambientale.”

- il soggetto proponente, ditte F.lli PANARESE s.r.l. - PANARESE Calcestruzzi s.a.s. di PANARESE Luigi & C., al fine di dare riscontro alle richieste di **AQP – Struttura Territoriale Operativa di Lecce** hanno presentato la seguente documentazione:
 - o Relazione Idraulica-Integrazione;
 - o Tavola 11 Planimetria a Profilo AQP;
- con nota a **prot. com. n. 10041 del 23-06-2022** l'Autorità Procedente ha trasmesso ad AQP le integrazioni richieste sopracitate (Relazione Idraulica e Tavola 11);
- **AQP** – con nota di Registro protocollo 2022 N. 0041546 – U 29/06/2022 inviata ad AIP e per conoscenza al Comune di Veglie ed assunta a **prot. com. n. 11072 del 15-07-2022**, comunicava, dopo aver valutato la documentazione integrativa, *che l'intervento in questione risulta conforme al sistema gestionale di questo soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato e si conferma la disponibilità della risorsa idrica in modalità di sub-distribuzione.*

CONSIDERATO che :

- il piano per il quale è stata richiesta la verifica di assoggettabilità rientra tra quelli che

determinano l'uso di piccole aree a livello locale e propone modifiche minori dei piani e dei programmi previsti dall'art 6, comma 2, del D. L.vo n. 152/2006;

- si è provveduto agli adempimenti previsti per la **pubblicazione**, secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla L.R. 44/2012 da parte dell'*Autorità Procedente al momento dell'avvio del procedimento*;
- la scrivente è *Autorità Competente*, giusta **Decreti di Nomina Sindacale** sopracitati e in atti;
- a conclusione dell'iter istruttorio si rileva che:
 - Il Rapporto Preliminare può essere ritenuto sufficiente rispetto ai contenuti minimi previsti dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, in relazione alla proposta di piano.
 - Il piano proposto interessa una porzione limitata di territorio e, quindi, ricade nella tipologia prevista dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 152/2006.
 - La proposta di piano consiste nell'attuazione di una previsione del vigente Piano Regolatore Generale con la conformità allo stesso sia per quanto riguarda la destinazione d'uso che dei parametri urbanistici, senza aumento della volumetria consentita.
 - La proposta, nel definire i lotti edificabili, ha previsto la dotazione di aree da destinare a standard urbanistici.
 - L'area risulta ben servita nelle immediate adiacenze da reti infrastrutturali;
 - Le previsioni del piano intervengono su un territorio che risulta già parzialmente antropizzato.
 - Non si prevedono problemi relativi all'utilizzo delle risorse naturali né sono state riscontrate limitazioni particolari, in particolare si rileva l'assenza di aree soggette a rischio idrogeologico.
 - Gli interventi proposti non ricadono in un'area naturale protetta né in area afferente alla Rete Natura 2000.
- sulla scorta degli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, in considerazione dei pareri/osservazioni pervenuti dai Soggetti Competenti in materia Ambientale e non da parte di terzi il progetto "**COMPLETAMENTO della ZONA P.I.P. Troali di iniziativa privata**" proposto da F.lli PANARESE s.r.l. - PANARESE Calcestruzzi s.a.s. di PANARESE Luigi & C. non comporta *impatti ambientali* ovvero effetti significativi, diretti e indiretti sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici in particolare sui seguenti fattori (art. 5, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.):
 - popolazione e salute umana;
 - biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
 - territorio, suolo, acqua, aria e clima;
 - beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

e pertanto si ritiene non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che :

- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;

- l’emanazione del presente provvedimento avviene nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari applicabili;
- sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della vigente normativa.
- la **pubblicazione dell’atto all’albo**, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
- ai fini della **pubblicazione legale**, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

VISTO

- la **Legge Regionale 12/04/2001 n. 11** e ss.mm.ii.;
- la **D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009** (*circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.*);
- il **D. Lgs. 152/2006** e ss.mm.ii.;
- il **D. Lgs. n. 267/2000** e ss.mm.ii.;
- il D.M. 10 agosto 2012 n. 161;
- la **legge Regionale n. 44 del 14/12/2012** *così come modificata dalla Legge Regionale n. 04 del 12/02/2014*;
- il **Regolamento Regionale n. 18 del 09/10/2013**.

D E T E R M I N A

1. **di richiamare** le premesse per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di dare atto** che l’*Autorità procedente* è il **Comune di Veglie – Settore Pianificazione del Territorio e Patrimonio - Ing. Mauro Manca**;
3. **di dare atto** che l’*Autorità competente* è il **Comune di Veglie – soggetto incaricato Ing. Gianni Patera**;
4. **di dare atto** che, il presente provvedimento:
 - è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell’avvio del relativo procedimento, come disposto dall’art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 4 del 12/02/2014 che modifica l’art. 4 della Legge Regionale n. 44/2012, ed introduce il comma 7bis il quale recita “I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
 - è altresì subordinato alla verifica di legittimità delle procedure amministrative messe in

atto;

5. **di fare proprie** le osservazioni e prescrizioni pervenute dagli Enti e Autorità competenti e trasmesse dall'Autorità Procedente all'Autorità competente;
6. **di escludere** il progetto per il **“COMPLETAMENTO della ZONA P.I.P. Troali di iniziativa privata”** - proposto da **F.lli PANARESE s.r.l. - PANARESE Calcestruzzi s.a.s. di PANARESE Luigi & C. - dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** (V.A.S.) di cui agli **articoli da 9 a 15 della Legge Regionale n. 44 del 14/12/2012** e ss.mm.ii. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate stabilendo le **osservazioni e prescrizioni** di seguito indicate;
7. **di dare atto che** - per quanto richiesto dalla **Regione Puglia – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture** - l'*Autorità procedente* è tenuta a procedere all'acquisizione, qualora non già acquisito, del *“parere sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione e loro varianti ai fini della verifica di compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.”*;
8. **di dare atto che** la **Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche** ha trasmesso il seguente Contributo:

*«... l'area oggetto di intervento **non ricade** all'interno di alcuna delle delimitazioni perimetrali previste dal PTA approvato con D.C.R. n. 230/2009 (il cui aggiornamento è stato adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019) come "Zona a Protezione Speciale o a Vincolo idrogeologico" ma **è ricompresa** nelle **"Aree sottoposte a tutela quali-quantitativa"**.*

*In tali aree, il PTA ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, applicando le limitazioni di cui alle **Misure 2.12 dell'allegato 14 del PTA**, alle quali si fa espresso rinvio nel caso di acque sotterranee.*

*Relativamente all'**ambiente idrico e alla gestione dei reflui**, si fa rilevare che l'area PIP oggetto di intervento, non è ricompresa nell'agglomerato di Copertino che ricomprende il territorio di Veglie.*

Dagli Elaborati a corredo dell'istanza (Tav. 9 Planimetria e profili fogna nera e Tav. 11 Planimetria e Profili AqP), si evince che i nuovi lotti in ampliamento saranno allacciati alla rete idrica ed alla rete fognaria, pertanto sarà necessario procedere ad una ripерimetrazione con acclusione dell'area in oggetto all'agglomerato urbano di Copertino.

Si precisa che, per poter attivare il procedimento di ripерimetrazione dell'agglomerato urbano, il Comune deve inoltrare all'autorità Idrica Pugliese istanza di parere di compatibilità al Piano d'Ambito, e successivamente l'Autorità Idrica Pugliese attiverà presso la Regione Puglia il procedimento di ripерimetrazione dell'agglomerato, dandone comunicazione al Comune interessato.

A tal riguardo si evidenzia che sarà possibile ricomprendere nell'agglomerato di riferimento solo quei comparti industriali che hanno un numero di addetti fino a 5, e che producono reflui con caratteristiche qualitative equivalenti al metabolismo umano o ad attività domestiche, in cui gli inquinanti sono costituiti prevalentemente da sostanze biodegradabili. In caso contrario, i comparti dovranno dotarsi di depuratori privati, singoli o consortili. [...]

*Relativamente **gestione acque meteoriche**, dall'elaborato grafico Tav. 10, si evince che i nuovi lotti in ampliamento saranno dotati di rete di fogna bianca.*

*A tal riguardo si rammenta che deve trovare applicazione quanto disposto dalla disciplina cogente contenuta nel **Regolamento Regionale 26/2013**, in materia di acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, al quale questo servizio **obbliga puntualmente ad attenersi**, specie a riguardo **di quanto dettato dal Capo II (artt. 8 e seguenti)**, recante norme sul trattamento delle*

"acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne da sottoporre a depurazione", provenienti da superfici in cui è presente il rischio di dilavamento di sostanze pericolose e/o di altre sostanze che possono pregiudicare il conseguimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. »

9. **di dare atto** che L'Autorità Idrica Pugliese, ha significato quanto segue:

« ... nel ribadire che l'area oggetto di intervento risulta esterna alla perimetrazione dell'agglomerato di Veglie e che, quindi, le opere oggetto d'intervento esulano dalle competenze dirette di questa Autorità, si esprime un preliminare nulla osta all'allacciamento alla sola rete idrica gestita da AQP S.p.A., in modalità di sub distribuzione.

Per quanto concerne il servizio fognario, la nuova area artigianale dovrà dotarsi di un proprio sistema di raccolta dei reflui con relativo trattamento appropriato ai sensi di legge, quale Regolamento Regionale 12/12/2011 n. 26 così come modificato dal R.R. n. 7 del 26/05/2016, non rientrando nella competenza del Servizio Idrico integrato.

Si invita comunque l'Amministrazione comunale ad acquisire parere di conformità dal Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato. »

10. **di dare atto** pertanto che, in assenza di riperimetrazione con acclusione dell'area in oggetto all'agglomerato urbano di Copertino non sarà possibile l'allaccio alla fognatura nera e la ditta dovrà dotarsi di un proprio sistema di raccolta dei reflui con relativo trattamento appropriato ai sensi di legge, quale Regolamento Regionale 12/12/2011 n. 26 così come modificato dal R.R. n. 7 del 26/05/2016, non rientrando nella competenza del Servizio Idrico integrato.

11. **di stabilire** inoltre le seguenti **prescrizioni** :

Sulla base di quanto proposto dall'Arpa Puglia – Lecce.

Per la fase di cantiere:

- si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare al recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi;
- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto del D.P.R. 120/2017;
- nelle fasi costruttive si prevedano soluzioni impiantistiche locali che potranno migliorare le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti;
- siano previsti tutti gli accorgimenti atti a contenere il sollevamento e la dispersione delle polveri (nei periodi più secchi l'area di lavoro sarà bagnata artificialmente così come le ruote dei mezzi di trasporto e le vie d'accesso) e le emissioni di rumore.

Per la fase di esercizio:

- in merito all'inquinamento acustico, si rispettino i livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree (esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della L.R. 3/2002) e si evidenzino l'eventuale necessità di adottare misure di risanamento ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale;
- sia rispettato il **Regolamento Regionale n. 13 del 22-08-2006** "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico";
- relativamente alle Acque meteoriche si persegua, ove tecnicamente possibile, il

recupero e riutilizzo (**Regolamento Regionale n. 26 del 09 dicembre 2013**, ovvero della **Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia**) almeno per l'irrigazione degli spazi verdi o per altri usi non potabili;

- relativamente al **trattamento delle acque reflue**, si garantisca il loro corretto smaltimento in conformità con la norma nazionale e regionale;
- ai fini di ridurre l'impatto del processo di impermeabilizzazione del suolo si privilegino per i parcheggi l'uso di pavimentazioni drenanti, a condizione che, inferiormente alla finitura superficiale dell'intera area interessata sia realizzato un idoneo strato filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità del terreno che garantisca la tutela delle falde sotterranee dalla contaminazione dovuta all'infiltrazione di agenti inquinanti;
- siano avviate misure per compensare la perdita irreversibile di suolo prodotta dall'impermeabilizzazione, attraverso **processi di rinaturalizzazione di aree** anche non adiacenti a quella dell'area in esame e/o interventi di de-impermeabilizzazione e recupero delle condizioni di naturalità del suolo in aree compromesse;
- sia rispettato quanto indicato nell'art. 8 delle NTA del PIANO "RAPPORTO di COPERTURA e i.f.f." il quale riporta che <<Almeno un terzo della superficie totale degli spazi liberi deve essere sistemata a verde con alberatura con l'obbligo del rimpianto degli alberi di olivo presenti sul lotto al momento dell'assegnazione del lotto o cessione gratuita degli stessi dell'Amministrazione comunale>>;
- sia stabilito il numero e la tipologia delle piante arboree e/o arbustive autoctone da porre a dimora nelle aree di verde facendo attenzione a reperire specie di piante non ospiti di *Xylella fastidiosa* sub-specie *pauca* e avendo cura di scegliere il periodo migliore per la piantumazione e garantendo le cure necessarie per la fase successiva alla piantumazione.

Si raccomanda che tutte le condizioni ambientali recepite dall'*Autorità Competente* siano riportate nell'atto definitivo di approvazione del Piano.

Sulla base di quanto richiesto dalla ASL di Lecce - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord.

“Durante la realizzazione dell'opera, ovvero nella fase di cantierizzazione, deve essere perseguita la finalità di minimizzare la dispersione delle polveri attraverso la bagnatura periodica del cantiere; se previste lavorazioni rumorose è indicato usare barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose che, comunque andranno effettuate nei momenti in cui sono più tollerabili evitando, per esempio, le ore di maggiore quiete. Inoltre risulta utile ottimizzare la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita con l'obiettivo di minimizzare l'impiego della viabilità pubblica.

In corso di esercizio risulta indispensabile l'adozione di ogni misura finalizzata al contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti sia dalle lavorazioni quanto dal traffico veicolare e che, comunque, dovranno essere gestite secondo norma vigente. A tal fine è anche utile la piantumazione di piante ad lato fusto nelle aree a verde.

Relativamente al consumo di suolo conseguente alla impermeabilizzazione, dovranno essere adottati interventi di compensazione attraverso la rinaturalizzazione di altri suoli impermeabilizzati da ricondurre alla naturalità.

Per le condizioni di carattere meramente ambientale, si rimanda ai pareri espressi dagli altri Soggetti con competenza ambientale.”

12. **di stabilire** che tutte le prescrizioni e condizioni ambientali di cui al punto precedente recepite dall'*Autorità Competente* siano richiamate nell'atto definitivo di approvazione del Progetto/Piano.
13. **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - ai **Soggetti competenti in Materia Ambientale** (S.C.M.A.);
 - all'**Albo pretorio comunale**;
 - all'**Autorità procedente**;
 - ai **proponenti** l'intervento: *F.lli Panarese srl* con sede in Veglie alla Via Troali 1, p. Iva 0186364079, in persona dell'amministratore *Giuseppe Panarese* e la ditta *Panarese Calcestruzzi di s.a.s. di Panarese Luigi & C.* con sede in Veglie alla Via Troali 1, p. Iva 02537440758, in persona dell'Amministratore *Luigi Panarese*;
 - alla **Regione Puglia - Ufficio Programmazione politiche Energetiche VIA e VAS**;
 - all'**Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia**, per la sua pubblicazione sul BURP all'indirizzo, burp@pec.rupar.puglia.it;
14. **di pubblicare** il presente provvedimento sul **sito web istituzionale** del Comune di Veglie:
15. **dare atto che** dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri per l'Amministrazione;
16. **di dare atto** che avverso la presente determinazione è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971).

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Gianni PATERA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1227

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 11/11/2022 al 26/11/2022
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.